

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 16 gennaio 1991

che modifica la direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figurano sull'etichettatura dei prodotti alimentari

(91/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino,

considerando che le legislazioni nazionali divergenti per quanto riguarda le modalità di denominazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figura sull'etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolare la libera circolazione dei suddetti prodotti e falsare le condizioni di concorrenza;

considerando che qualsiasi normativa concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere basata sul requisito essenziale dell'informazione e della tutela dei consumatori;

considerando che a tal fine è opportuno proteggere il qualificativo « naturale » o qualsiasi espressione di significato equivalente;

considerando che detti termini sono stati definiti all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione<sup>(3)</sup>;

considerando che è necessario estendere detta definizione al settore dell'etichettatura dei prodotti alimentari;

considerando che, conformemente alla procedura dell'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE, il progetto dei provvedimenti da adottare è stato sottoposto al Comitato permanente per i prodotti alimentari, che non è stato in grado di pronunciarsi in merito, e che pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali provvedimenti;

considerando che il Consiglio non ha stabilito in merito entro il termine di tre mesi che gli era stato assegnato e che pertanto spetta alla Commissione adottare i suddetti provvedimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III della presente direttiva. »

2) È aggiunto l'allegato III seguente:

*• ALLEGATO III***Denominazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti**

1. Gli aromi sono denominati con il termine di « aromi », o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma.

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

(3) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.